



Sentenza n. 366/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

prof. Michael	SCIASCIA	Presidente
dott. Robert	SCHÜLMERS VON PERNWERTH	Consigliere rel.
dott.ssa Benedetta	COSSU	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 68860 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa sezione nei confronti dei sigg.:

1. XXXXX DI XXXXX, [REDACTED],
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzo SANTUORI del foro di Catanzaro, con indicazione della seguente p.e.c. ai fini di cui all'art. 28, co. 2, c.g.c.: *crescenzo.santuori@pec.it*;
2. XXXXX XXXXX, [REDACTED],
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzo SANTUORI del foro di Catanzaro, con indicazione della seguente p.e.c. ai fini di cui all'art. 28, co. 2, c.g.c.: *crescenzo.santuori@pec.it*;
3. XXXXX XXXXX, [REDACTED],
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzo SANTUORI del foro di Catanzaro, con indicazione della seguente p.e.c. ai fini di cui all'art. 28, co. 2, c.g.c.: *crescenzo.santuori@pec.it*;
4. XXXXX XXXXX, [REDACTED],
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzo SANTUORI del foro di Catanzaro, con indicazione della seguente p.e.c. ai fini di cui all'art. 28, co. 2, c.g.c.: *crescenzo.santuori@pec.it*;
5. XXXXX XXXXX, [REDACTED],
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Crescenzo SANTUORI del foro di Catanzaro, con indicazione della seguente p.e.c. ai fini di cui all'art. 28, co. 2, c.g.c.: *crescenzo.santuori@pec.it*;
6. XXXXX XXXXX, [REDACTED],
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo VASSALLO, con indicazione della seguente p.e.c. ai fini di cui all'art. 28, co. 2, c.g.c.: *avvgerardovassallo@pec.ordineforense.salerno.it*;
7. XXXXX XXXXX, n. [REDACTED],
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea DI LIETO, con indicazione della seguente p.e.c. ai fini di cui all'art. 28, co. 2, c.g.c.: *avvandreadilieto@pec.ordineforense.salerno.it*;
8. XXXXX XXXXX, [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola SCARPA, con indicazione della seguente p.e.c. ai fini di cui all'art. 28, co. 2, c.g.c.: *avvocatonicolascarpa@pec.giuffre.it*;

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 13/03/2017;

VISTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dalle Difese dei convenuti;

VISTI gli altri atti di giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 20 luglio 2017, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso PIGNATARO, e sentiti il relatore consigliere dott. Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Michele CONFORTI e gli avvocati SANTUORI, Francesco Valerio DEL FORNO, su delega dell'Avv. VASALLO, e Riccardo SATTA FLORES, su delega dell'Avv. SCARPA, per i convenuti.

FATTO

Con atto di citazione del 13 marzo 2017 la Procura regionale presso questa Sezione ha esercitato azione di responsabilità nei confronti di XXXXX DI XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, in qualità di membri della Giunta comunale del Comune di Montecorvino Pugliano (SA), nonché di XXXXX XXXXX, in qualità di Segretario comunale, e di XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, in qualità di firmatarie dei pareri di regolarità tecnica apposti su due delibere di Giunta del 5/6/2009, in ragione di un presunto danno erariale da illegittima stabilizzazione del rapporto di lavoro di due dipendenti comunali (XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX) complessivamente quantificato in € 314.651,05-.

A fondamento della propria domanda il Requirente esponeva che con delibera n. 135 del 5/6/2009, condivisa da tutti i componenti presenti, la Giunta comunale del Comune di Montecorvino Pugliano aveva approvato l'istanza di stabilizzazione della dott.ssa XXXXX XXXXX, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 558, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e dell'art. 3, comma 90, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro precario in rapporto a tempo indeterminato.

In particolare, la Giunta comunale si era risolta ad accogliere l'istanza di stabilizzazione della dott.ssa XXXXX in base alla considerazione che la stessa, in forza di una serie continua di incarichi conferitile ex art. 110 TUEL, aveva *“prestato servizio in qualità di responsabile del settore affari generali, inquadrata nella categoria giuridica D1, dal 03/03/03 al 30/06/06”*, vedendosi poi prorogare il contratto senza soluzione di continuità. Di conseguenza, avendo la dott.ssa XXXXX maturato, al momento di presentazione della domanda, il periodo triennale di precariato - previsto dalla suddetta normativa statale quale requisito per avere accesso alle procedure di stabilizzazione - e non avendo la stessa di fatto ricoperto qualifiche dirigenziali, non previste nell'organico dell'ente, la Giunta comunale aveva ritenuto di dar corso alla predetta istanza.

Tuttavia, ad avviso della Procura attrice, tale decisione si configurava come manifestamente illegittima in quanto i precedenti incarichi di responsabile di settore conferiti *intuitu personae* dall'Amministrazione comunale alla dott.ssa XXXXX, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, dovevano considerarsi, *“per prescrizione normativa e giurisprudenza dominante, [...] esclusi dal processo di stabilizzazione”*, trattandosi di rapporti caratterizzati da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l'Organo politico che aveva assegnato l'incarico e che, dunque, erano destinati a esaurirsi con la scadenza del mandato politico; su tale esclusione, peraltro, vi sarebbe stata concorde opinione del Dipartimento della Ragioneria generale di Stato e della Funzione pubblica, nonché della giurisprudenza sia amministrativa che contabile formatasi negli ultimi anni.

Ad analoghe conclusioni il Requirente perveniva, *mutatis mutandis*, anche in relazione alla seconda procedura di stabilizzazione assentita dalla Giunta comunale, in favore del dott. XXXXX XXXXX, con delibera n. 134 del 5/6/2009.

In particolare, l'istante si vedeva accogliere la richiesta di stabilizzazione fondata su una serie di incarichi *ex art. 2222 c.c.*, conferitigli, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, in qualità di esperto informatico e senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2004 sino al 31/12/2008 (giusta delibere n. 4 del 17/12/2003; n. 75 del 14/07/2004; n. 97 del 16/09/2004; n. 124 del 21/12/2004; n. 50 del 06/04/2005; n. 95 del 19/07/2005; n. 148 del 15/12/2005; n. 14 del 30/06/2006; n. 146 del 21/12/2000; determine n. 32 del 21.12.2007 e n. 8 del 17.3.2008).

Anche in questo caso, ad avviso della Procura contabile, la stabilizzazione del dott. XXXXX era stata disposta *contra legem*, in quanto *“le collaborazioni coordinate e continuative, richiamate dal comma 94 lett. b) dell'art. 3 della legge finanziaria 2008, non rientrano in modo diretto e automatico tra le tipologie di contratto individuate ai fini della stabilizzazione a domanda; tale disposizione, come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota del 7.04.2008, prot. n. 0039038 (doc.29), non consente di parificare le collaborazioni coordinate continuative ai contratti a tempo determinato ai fini della stabilizzazione, rendendo immediatamente esperibili le relative procedure nei confronti di tali soggetti.”*.

Di conseguenza, ritenuto che le erogazioni stipendiali ed accessorie attribuite in conseguenza di un rapporto di lavoro stabilizzato radicalmente nullo potessero essere considerate indebite e causative di danno erariale, la Procura contestava agli odierni convenuti un danno erariale complessivamente quantificato in € 314.651,05; e segnatamente, € 119.599 per le somme erogate dal 2009 al 2012 alla dott.ssa XXXXX in conseguenza della stabilizzazione approvata con la delibera GC n. 135 del 5/6/2009; e € 195.051 per le somme erogate dal 2009 al 2014 al dott. XXXXX in conseguenza della stabilizzazione approvata con la delibera GC n. 134 del 5/6/2009.

Ad avviso della Procura, infine, la fondatezza della tesi sostenuta in giudizio avrebbe trovato una indiretta conferma nella delibera della Giunta comunale n. 51 del 26/3/2015, con cui il Comune di Montecorvino Pugliano ha annullato in via di autotutela le citate delibere n. 134 e n. 135 del 5/6/2009.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio;

In particolare, i cinque membri della Giunta comunale, rappresentati dall'avv. SANTUORI, hanno respinto le accuse loro rivolte, ponendo in evidenza – oltre alla buona fede che sarebbe attestata dall'intervenuto annullamento delle delibere contestate – come gli stessi avessero legittimamente riposto un totale affidamento sul supporto istruttorio-normativo garantito sia dal segretario comunale dell'epoca, sia dal responsabile dell'avvocatura del Comune, avv. XXXXX XXXXX, che avrebbe personalmente curato gli adempimenti successivi alle due delibere n. 134 e n. 135/2009, quali, in particolare, le prove d'idoneità e i successivi contratti di assunzione predisposti in favore dei due stabilizzandi.

La dott.ssa XXXXX XXXXX, costituitasi con atto del 26/6/2017, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione che non conterrebbe alcun riferimento agli argomenti difensivi svolti in sede di controdeduzioni; nel merito ha affermato la propria sostanziale estraneità alla vicenda, in quanto la sua presenza alle seduta di Giunta del 5/6/2009, in qualità di segretario comunale, sarebbe avvenuta in via eccezionale, quale mera sostituta del Segretario comunale titolare e senza poter avere una compiuta conoscenza dei contenuti delle delibere che, peraltro, risultavano essere state istruite dai funzionari preposti; in via subordinata ha chiesto l'integrazione del contraddittorio al responsabile dell'avvocatura comunale dell'epoca, avv. XXXXX XXXXX.

La dott.ssa XXXXX XXXXX, convenuta in giudizio in qualità di firmataria del parere di regolarità tecnica relativo alla delibera n. 135 del 2009 (inerente alla stabilizzazione della dott.ssa XXXXX), ha riposto ogni sua difesa sull'assorbente considerazione della falsità della sua sottoscrizione apposta da ignoti sulla delibera in questione; tale falsità, che avrebbe peraltro indotto la convenuta a sporgere denuncia/querela alla competente Autorità giudiziaria, sarebbe comprovata dal fatto che alla data della presunta sottoscrizione la stessa risultava assente per malattia.

La dott.ssa XXXXX XXXXX, convenuta in giudizio in qualità di firmataria del parere di regolarità tecnica apposto sulla delibera n. 134 del 2009 (inerente alla stabilizzazione del dott. XXXXX), ha eccepito in via pregiudiziale la nullità dell'atto di citazione per violazione degli articoli 87 e 88 del c.g.c. approvato con d.lgs. 174/2016, in quanto (a) non vi sarebbe corrispondenza tra quanto contestato alla convenuta con l'atto di citazione, rispetto a quanto invece contestatole nell'invito a dedurre; (b) l'atto di citazione sarebbe stato notificato senza rispettare il termine di 90 giorni liberi prima della data dell'udienza; nel merito la convenuta ha ampiamente argomentato circa l'infondatezza dell'assunto secondo cui un rapporto di co.co.co. non fosse suscettibile di stabilizzazione.

Infine, per concludere, tutti quanti i convenuti, ad eccezione della dott.ssa XXXXX, hanno eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità in ordine ai pagamenti effettuati nel 2009, atteso che gli atti di messa in mora sarebbero stati notificati solamente alla fine del dicembre 2014; nel merito hanno sostenuto l'insussistenza del danno, atteso che i due dipendenti stabilizzati, nel quadro peraltro di un ente che soffriva di una gravissima carenza di organico, avrebbero pienamente giustificato gli emolumenti ricevuti attraverso le proprie prestazioni lavorative.

Nel corso dell'udienza del 20 luglio 2017 i rappresentanti delle parti presenti hanno ribadito le loro principali argomentazioni, concludendo come in atti.

DIRITTO

(A) In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avanzata dalla Difesa della convenuta XXXXX, in ordine al mancato rispetto del termine di comparizione di 90 giorni di cui all'art. 88, comma 3, c.g.c..

In effetti tra la data della notifica (26/4/2017) e quella dell'udienza sono decorsi 85 giorni. Tuttavia l'eccezione è infondata in quanto *"Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, [non] comporta [la nullità dell'atto di citazione, bensì] la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini"* (art. 86, comma 10, c.g.c.).

Peraltro, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità affinché il Giudice sia tenuto a fissare una nuova udienza è necessario che il convenuto, costituendosi, non si limiti a denunciare la violazione del termine, ma richieda espressamente tale fissazione (CASS. CIV. SEZ. II, SENT. N. 2957 DEL 2014 E ORD. N. 21910 DEL 2014; IDEM SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT. N. 408 DEL 2014).

Nel caso di specie, invece, il convenuto non ha chiesto espressamente la fissazione di una nuova udienza, limitandosi ad eccepire la nullità dell'atto introduttivo e svolgendo, per il resto, le proprie difese circa il merito delle contestazioni.

(B) L'eccezione di nullità della citazione per mancata corrispondenza con l'invito a dedurre, sollevata sempre dalla difesa della convenuta XXXXX, è parimenti infondata in quanto gli *"elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre"* (art. 87 c.g.c.) sono identici a quelli dell'atto di citazione. Peraltro la convenuta lamenta che nella parte conclusiva della citazione alla stessa verrebbe contestato, in solido con gli altri, l'intero danno, quando in realtà dalla citazione è chiaro che la contestazione riguarda solo i danni inerenti alla stabilizzazione del XXXXX.

(C) In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, formulata dalla convenuta XXXXX, per non avere il pubblico ministero adeguatamente preso posizione sulle difese formulate in sede di controdeduzioni.

In linea generale, infatti, giova ricordare come secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio aderisce, il P.M. presso il giudice contabile non è obbligato a motivare nell'atto di citazione le ragioni per le quali ha disatteso le deduzioni fornite dal presunto responsabile, con la conseguenza che l'esame delle difese di quest'ultimo, da parte del requirente, può essere implicito nel fatto stesso che viene emesso l'atto di citazione (cfr., *ex multis*, TERZA SEZIONE GIUR. CENTRALE DI APPELLO, SENT. N. 52 DEL 2013; SEZIONE GIUR. BASILICATA, SENT. N. 46 DEL 2007; SEZIONE GIUR. PUGLIA, SENT. N. 788 DEL 2005; SEZIONE GIUR. LOMBARDIA, SENT. N. 91 DEL 2003; SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT. N. 130 DEL 2017).

(D) Va respinta, infine, la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dalla Difesa della convenuta XXXXX, atteso che ai sensi dell'art. 83 c.g.c. è espressamente "*vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice*", salvo l'obbligo del giudice stesso di tenere conto, nella imputazione soggettiva del danno (dovendo questi condXXXXXXre ciascuno "per la parte che vi ha preso") dell'eventuale apporto causale di altri soggetti non chiamati in giudizio dal pubblico ministero contabile, qualora in capo ad essi dovesse comunque essere ravvisato un apporto causale nella determinazione del danno di cui alla pretesa risarcitoria attorea (cfr. SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT. N. 6 DEL 2017).

(E) Deve essere invece accolta l'eccezione di prescrizione parziale dell'azione di responsabilità formulata da tutti i convenuti, all'infuori della dott.ssa XXXXX, in riferimento alla quota di danno maturata nell'anno 2009 (cfr. doc. 10 e 11 della nota di deposito n. 2 del 20/03/2017).

Invero, come emerge dalla documentazione in atti, soltanto con le note prot. n. 20796 del 23.12.2014 e n. 20907 del 30.12.2014, rispettivamente riferite alla stabilizzazione della dott.ssa XXXXX e del dott. XXXXX, il Comune di Montecorvino Pugliano ha interrotto la prescrizione quinquennale del diritto a ottenere il risarcimento del danno erariale asseritamente riconducibile all'operato degli odierni convenuti.

Ne consegue, dunque, che l'eccezione di prescrizione è fondata in ordine ai pagamenti effettuati nel 2009, che vanno quindi sottratti - in favore dei convenuti (all'infuori della XXXXX) - e al netto dei decimali - dall'importo complessivo del danno contestato.

Di conseguenza gli importi del danno vanno rispettivamente ridefiniti come segue:

- 1) € **94.881** (pari a € 119.599 - € 24.718) per le somme erogate dal 2010 al 2012 alla dott.ssa XXXXX in conseguenza della stabilizzazione approvata con la delibera GC n. 135 del 5/6/2009;
- 2) € **180.168** (pari a € 195.051 - € 14.883) per le somme erogate dal 2010 al 2014 al dott. XXXXX in conseguenza della stabilizzazione approvata con la delibera GC n. 134 del 5/6/2009.

(F) Nel merito la domanda è fondata.

Pur costituendo l'illegittimità delle due stabilizzazioni un fatto incontrovertito tra le parti (la sola dott.ssa XXXXX ha sostenuto la legittimità della stabilizzazione del XXXXX), va osservato, in via assorbente, come in entrambi i casi "*la stabilizzazione [sia] avvenuta in assenza, in entrambi i momenti, di una procedura selettiva di natura concorsuale che presuppone, non solo lo svolgimento di prove teoriche e/o pratiche, ma anche la potenziale partecipazione di una pluralità di candidati: i rapporti di lavoro propedeutici alla stabilizzazione sono stati infatti instaurati a seguito di procedure, non selettive e non concorsuali, fondate sull'intuitu personae e la successiva stabilizzazione è avvenuta a seguito di procedure alle quali, in ogni caso, avrebbero potuto partecipare i soli stabilizzati (come infatti avvenuto).*" (cfr. SEZIONE

GIUR. CAMPANIA, SENT. N. 200 DEL 2017, cui si rinvia anche per una più compiuta ricostruzione del quadro normativo).

D'altra parte, gli istituti in base ai quali si sono instaurati i rapporti di lavoro sottostanti agli incarichi della dott.ssa XXXXX e del dott. XXXXX, cioè il contratto a tempo determinato ex art. 110 TUEL e il rapporto di co.co.co., hanno carattere eccezionale e limitati nel tempo e non possono pertanto essere suscettibili di stabilizzazione (cfr. SEZIONE GIUR. UMBRIA, SENT. N. 54 DEL 2016 e SEZ. GIUR. CALABRIA, SENT. N. 293 DEL 2012, con i richiami giurisprudenziali ivi contenuti).

Inoltre, a dimostrazione della diffusa crescente consapevolezza circa l'illegittimità delle procedure a suo tempo adottate, va sottolineato come la stessa Amministrazione comunale, nelle more del procedimento, abbia disposto in via di autotutela l'annullamento delle stesse.

Ciò premesso, il reclutamento di coloro che avevano temporaneamente assunto la veste di collaboratori esterni integra un danno per l'erario comunale imputabile, in primo luogo, ai componenti della Giunta che hanno contribuito ad adottare le delibere n. 134 e n. 135 del 5/6/2009 (cfr. SEZIONE GIUR. SICILIA, SENT. N. 3484 DEL 2012).

A tale proposito non può essere accolta la giustificazione dei componenti della Giunta, secondo cui gli stessi avrebbero fatto legittimo affidamento, *in primis*, sulla funzione di garante della legalità assoluta dal Segretario comunale, presente al momento di adozione delle due delibere.

Invero, come puntualmente sottolineato dalla dott.ssa XXXXX nelle proprie Difese, la sua presenza alle sedute di Giunta del 5/6/2009, in qualità di segretario comunale, era avvenuta in via eccezionale, quale mera sostituto del Segretario comunale titolare e senza poter avere una compiuta conoscenza dei contenuti delle delibere.

Tale ultima circostanza - vale a dire la sostanziale estraneità ed impreparazione del Segretario comunale *pro tempore* rispetto all'oggetto delle due delibere - non poteva che rendere colpevole l'affidamento in essa riposto dai membri della Giunta, perfettamente consapevoli dell'eccezionalità della situazione.

D'altro lato, tale medesima circostanza, se da un lato vale a rendere colpevole l'affidamento riposto dai membri della Giunta comunale, non esime da responsabilità lo stesso Segretario comunale (la dott.ssa XXXXX), la quale, a fronte della propria sostanziale impreparazione rispetto all'oggetto delle due delibere, avrebbe dovuto prendersi il tempo necessario per approfondire l'oggetto delle stesse anziché assumersi un compito che la stessa sapeva di non poter svolgere in modo adeguato (c.d. colpa per assunzione).

Allo stesso modo va ascritta una responsabilità amministrativa anche in capo a XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, in ragione dei pareri di regolarità tecnica apposti sulle due delibere di Giunta del 5/6/2009. A tale riguardo, le giustificazioni della convenuta XXXXX circa una presunta falsità della propria sottoscrizione non possono essere condivise, in quanto: (a) la denuncia penale non tiene luogo della querela di falso (SEZIONE APPELLI SICILIA, SENT. N. 32 DEL 2015); (b) nella denuncia/querela si legge: "*Pertanto, si ribadisce, sulla delibera n. 135/2009, qualcuno ha apposto la firma in luogo della sottoscritta, oppure ha carpito la buona fede della scrivente, facendo firmare una scheda di parere in bianco. Considerata la scarsa fiducia nutrita, all'epoca dei fatti, nei confronti di parte del personale dell'Ente, si ritiene più probabile la prima delle due ipotesi prospettate; per cui si chiede la verifica dell'autenticità della firma nella deliberazione di cui trattasi*"; in altre termini la stessa XXXXX ammette la possibilità che la firma sia stata apposta su una scheda in bianco, lasciando presumere l'esistenza di una prassi (gravissima) in tal senso.

Ad avviso del Collegio, infine, tutti i convenuti debbono rispondere a titolo di colpa grave in forza della considerazione secondo cui il precetto normativo che disciplinava la procedura di

stabilizzazione, risultato manifestamente eluso, era di una chiarezza tale da non lasciare dubbi interpretativi (cfr. SEZIONE GIUR. SICILIA, SENT. N. 3484 DEL 2012).

(G) Passando ad esaminare la problematica della quantificazione e suddivisione del danno tra i convenuti, va innanzitutto ricordato come la giurisprudenza contabile tenda a riconoscere il danno in caso di stabilizzazioni illegittime, salva una eventuale valutazione dei vantaggi comunque conseguiti (SEZIONE GIUR. SICILIA, SENT. N. 3484 DEL 2012; SEZIONE GIUR. CALABRIA, SENT. N. 283 DEL 2012; SEZIONE GIUR. UMBRIA, SENT. N. 54 DEL 2016; SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENT. N. 200 DEL 2017). Nella valutazione dei vantaggi conseguiti non si deve comunque dimenticare che gli stabilizzandi erano stati assunti senza selezione (circostanza che in alcuni casi potrebbe indurre anche a non riconoscere alcun vantaggio, secondo PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENT. N. 46 DEL 2015). Ciò premesso, ad avviso del Collegio – atteso l'incontroso integrale espletamento delle proprie funzioni da parte di entrambi gli stabilizzati – nel caso di specie si può riconoscere un vantaggio nel termini del 30% del danno, che in tal modo si riconverte in € 66.416 (pari € 94.881 - 30%) per le somme erogate alla dott.ssa XXXXX in conseguenza della stabilizzazione approvata con la delibera GC n. 135 del 5/6/2009 (€ 83.719 per la XXXXX, cui non giova la prescrizione); e in € 126.117 (pari € 180.168 - 30%) per le somme erogate al dott. XXXXX in conseguenza della stabilizzazione approvata con la delibera GC n. 134 del 5/6/2009.

A tali importi occorre poi sottrarre un 20% per l'innegabile contributo causale di soggetto rimasto estraneo al presente giudizio (avv. XXXXX), che sicuramente aveva il dovere di evidenziare l'illegittimità della procedura, anziché darvi corso; in tal modo il danno addebitabile ai convenuti si riduce a € 53.132 (pari € 66.416 - 20%) per le somme erogate alla dott.ssa XXXXX in conseguenza della stabilizzazione approvata con la delibera GC n. 135 del 5/6/2009 (€ 66.975 per la XXXXX, cui non giova la prescrizione); ed a € 100.893 (pari € 126.117 - 20%) per le somme erogate al dott. XXXXX in conseguenza della stabilizzazione approvata con la delibera GC n. 134 del 5/6/2009.

La suddivisione delle responsabilità deve quindi essere fatta nel seguente modo: (a) 35% a carico del segretario comunale XXXXX (€ 53.908, pari al 35% di € 154.025); (b) 35% a carico dei funzionari che hanno apposto il visto di regolarità tecnica, ossia la XXXXX (€ 23.441, pari al 35% di € 66.975) e la XXXXX (€ 35.312, pari al 35% di € 100.893); (c) il restante 30% a carico della Giunta comunale, da suddividersi in parti eguali (€ 9.241, pari ad 1/5 di € 46.207, a sua volta pari al 30% di € 154.025).

Tali importi – nella quantificazione operata dal Collegio – debbono considerarsi comprensivi della rivalutazione monetaria.

(H) Infine, sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282 , 1° co, del codice civile (SEZIONE GIUR. CAMPANIA, SENTT. N. 637 DEL 2016; N. 635 DEL 2016; N. 544 DEL 2016; N. 417 DEL 2016; N. 362 DEL 2016).

P.Q.M.

la Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la regione Campania

definitivamente pronunciando e in parziale accoglimento della domanda:

- 1. RESPINGE** l'istanza d'integrazione del contraddittorio, nonché le eccezioni d'inammissibilità e di nullità dell'atto di citazione;
- 2. ACCOGLIE** l'eccezione di prescrizione in merito agli esborsi comunque effettuati o riferibili all'anno 2009;

3. CONDANNA i convenuti al pagamento, in favore del Comune di Montecorvino Pugliano, delle seguenti somme già comprensive di rivalutazione monetaria, nonché degli interessi legali su tali somme da calcolarsi dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo:

- a) XX XXXXX XXXXX al pagamento della somma di € 9.241;
- b) XXXXX XXXXX al pagamento della somma di € 9.241;
- c) XXXXX XXXXX al pagamento della somma di € 9.241;
- d) XXXXX XXXXX al pagamento della somma di € 9.241;
- e) XXXXX XXXXX al pagamento della somma di € 9.241;
- f) XXXXX XXXXX al pagamento della somma di € 53.908;
- g) XXXXX XXXXX al pagamento della somma di € 35.312;
- h) XXXXX XXXXX al pagamento della somma di € 23.441.

I predetti soggetti sono tenuti al pagamento, nei confronti dell'erario, delle spese di giustizia che si liquidano in € 1.500,62.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017.

IL CONS. ESTENSORE		IL PRESIDENTE
(Robert Schülmers von Pernwerth)		(Michael Sciascia)

Depositata in Segreteria il 16 ottobre 2017
Il Direttore della Segreteria (Dott. XXXXX De Michele)